



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2024

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Disegno di legge	»	22

ONOREVOLI SENATORI. —

Il disegno di legge interviene in un ambito cruciale del mondo universitario e della ricerca, il c.d. “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale. Si tratta di una fase strategica non soltanto per il futuro dei giovani che ne sono direttamente coinvolti, ma, anche, per le prospettive di sviluppo del settore complessivo. Solo con interventi di valorizzazione mirati è possibile individuare i talenti migliori da attirare all’interno della carriera accademica e della ricerca e indirizzare coloro che hanno una vocazione per l’attività scientifica verso gli ulteriori sbocchi della formazione superiore, della docenza universitaria e della ricerca applicata.

Come già chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 423 del 2004, la ricerca scientifica deve essere considerata «non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati (cfr. sentenze numeri 259 del 2004 e 407 del 2002)». In ragione della rilevanza che ricopre il settore, è necessario porre in essere le azioni più opportune e coerenti al fine di ampliare le maglie espressive che il settore della ricerca importa e di flessibilizzare gli strumenti in uso presso le istituzioni della formazione superiore e gli organismi della ricerca per diversificare gli ambiti collaborativi e di supporto alle attività didattiche, di terza missione e della ricerca. Da sempre il sistema della ricerca, universitaria e non, si alimenta della spinta propulsiva di coloro che danno vita, con il proprio contributo, allo studio e all’approfondimento di progetti, protocolli, collaborazioni in ambito scientifico. La profonda vocazione innovativa che il settore della ricerca porta con sé, tuttavia, si vivifica nella pluralizzazione e diversificazione degli istituti contrattuali e delle figure professionali che contribuiscono a trainare la crescita del Paese in una dimensione di sperimentazione, di sviluppo e di cambiamento.

L’imponente processo di innovazione tecnologica degli ultimi anni ha evidenziato ancor di più la necessità di ripensare il sistema della formazione superiore e della ricerca nella prospettiva di adeguare il bagaglio competenziale alle esigenze del mercato e del mondo professionale, in un contesto ormai di ampio respiro internazionale e cosmopolita.

Nell’ottica di un rinnovamento strutturale dei canoni formativi e scientifici tradizionali, è da tempo in corso una profonda riflessione, in Parlamento, all’interno del Governo e, in generale, nel Paese, a



distanza di quasi quindici anni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha condotto, attraverso interventi di novella successivi, alla riforma del reclutamento universitario, sostituendo le figure del ricercatore universitario di tipo *a*) e di tipo *b*) (ex articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*) L. n. 240/2010) con la figura del ricercatore universitario di tipo unico in c.d. *tenure-track* (RTT), nonché all'esigenza di revisionare e regolamentare gli istituti contrattuali destinati alle figure che intraprendono un percorso professionale nell'ambito della ricerca e della formazione superiore.

Com'è stato sottolineato dalla Corte dei conti nello stesso Referto sul sistema universitario, pubblicato nel maggio 2021, il regime giuridico delineato dalla legge n. 240 del 2010, ancorché volto a semplificare e tipizzare le posizioni contrattuali del pre-ruolo, ha sostanzialmente dimostrato di non riuscire a sostenere efficacemente le istanze di un sistema complesso e ontologicamente cangiante, definendo un quadro piuttosto preoccupante in termini di certezza e di stabilità nel percorso in *tenure-track* e nelle successive progressioni di carriera.

Al fine di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle veloci e imprescindibili modificazioni del mondo della ricerca e di creare un proficuo terreno di scambio e contaminazione tra sistema universitario, pubblica amministrazione e tessuto produttivo, già con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 80, sono state inserite disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione, anche al fine di utilizzare, al meglio, gli ingenti investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di adeguare il livello delle competenze richieste alle esigenze sempre più sfidanti imposte dal processo di rinnovamento in atto presso la pubblica amministrazione.

Un importante approfondimento dedicato al tema è stato condotto, nella scorsa legislatura, dalla 7^a Commissione del Senato, nell'ambito di un'articolata indagine conoscitiva sul tema della condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria (A.S., XVIII leg., DOC. XVII, n. 5), le cui risultanze sono, in parte, confluite in un importante intervento normativo di riforma del sistema inserito nell'ambito della conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (articolo 14, comma 6-*septies*).

In quella occasione, il legislatore è intervenuto, per un verso, a riformare la figura del ricercatore a tempo determinato in c.d. *tenure-track* (articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), anche in attuazione della Riforma 1.1 inclusa nella Missione 4, Componente 2, del PNRR, finalizzata all'«Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità». Per altro verso, anche a seguito di iniziative parlamentari in discussione all'epoca (l'A.S. 2285, XVII leg.,



già approvato dalla Camera in un testo unificato), il legislatore ritenne di intervenire anche al fine di modificare altri ambiti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo i contenuti dell'articolo 22 e con essi la figura dell'“assegno di ricerca” con quella del “contratto di ricerca”, al fine di riconoscere maggiori tutele e un trattamento economico più adeguato al profilo di elevata qualificazione dei destinatari.

Lo sforzo, non del tutto riuscito, della riforma approvata nel 2022 era quello di superare l'annoso precariato che ha lungamente afflitto il mondo universitario e della ricerca, attraverso una puntuale ridefinizione delle diverse figure chiamate a svolgere le attività di ricerca nei diversi passaggi del percorso accademico e professionale. In questa prospettiva, il legislatore ha inteso sostituire l'assegno di ricerca, spesso stigmatizzato per la natura parasubordinata dell'attività svolta, pur in assenza delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato, con l'istituto del contratto di ricerca, ossia un contratto a tempo determinato, corredato di tutte le tutele stipendiali e dei diritti propri del rapporto di lavoro di natura subordinata, il cui trattamento economico è rimesso, ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 22, alla contrattazione collettiva nazionale.

Tuttavia, dal 2022 ad oggi, la disciplina del contratto di ricerca in sede di contrattazione collettiva non ha ancora trovato una compiuta definizione. Le principali difficoltà che si sono registrate al tavolo della contrattazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (e che hanno determinato l'esigenza di rinviare i lavori ad una specifica e successiva sequenza contrattuale) hanno riguardato – e riguardano, tuttora – la corretta interpretazione della novella citata, che rimette alla contrattazione collettiva, a giudizio dell'ARAN e secondo un'interpretazione più aderente al dato testuale, la determinazione del solo importo stipendiale e, secondo le organizzazioni sindacali e di categoria, l'intera disciplina delle mansioni, dei compiti, dei diritti e dei doveri della figura del contrattista di ricerca.

Proprio alla luce della mancata convergenza in sede di contrattazione collettiva, che non ha consentito, ad oggi, di attivare il contratto di ricerca, si è reso necessario ricorrere alla proroga dell'ultrattività dei precedenti assegni, prima con l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), che ha inizialmente prorogato il termine al 31 dicembre 2023, poi, con l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), è stata ulteriormente differita la scadenza al 31 luglio 2024; in ultimo, con l'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, la scadenza del termine di proroga è stata posticipata al 31 dicembre 2024.

Le criticità che la riforma del c.d. pre-ruolo universitario del 2022 intendeva superare sono state, nei fatti, solo parzialmente risolte. La pluralità dei percorsi di ricerca ha reso nel tempo sempre meno



certa la durata complessiva della carriera in ambito accademico e nel settore della ricerca, rendendo spesso vischiosi o intempestivi i passaggi da una tappa a quella successiva e l'intero cammino accidentato e poco attrattivo per i giovani, comportando un abbandono precoce del percorso stesso o il trasferimento in altri Paesi.

Ad ogni buon conto, se, da una parte, si è salutata immediatamente con favore l'introduzione del contratto da ricercatore universitario a tempo determinato di tipo unico, della durata complessiva di sei anni, prevedendo la possibilità per il titolare del contratto, a partire dal terzo anno, di essere chiamato, previa valutazione positiva, come professore associato, d'altra parte, la lunghissima stasi registratasi in sede di contrattazione collettiva per la determinazione del compenso previsto per il contratto di ricerca e, contestualmente, l'abolizione della possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato, ha reso imprescindibile una riflessione più generale, congrua ed organica sul c.d. pre-ruolo nell'ambito della formazione superiore e della ricerca.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 ottobre 2023, n. 1310, successivamente modificato e integrato con il decreto 9 febbraio 2024, n. 429, è stato istituito un Gruppo di lavoro avente il compito di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. Obiettivo del Gruppo di lavoro è stato quello di riflettere più in generale sulle diverse figure presenti nel sistema universitario, dallo studente sino ad arrivare a soggetti che hanno già raggiunto un elevato livello di qualificazione nel mondo accademico e della ricerca.

Al termine dei lavori del Gruppo, è stata predisposta una dettagliata relazione conclusiva, nella quale, in un importante sforzo di sintesi, sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, operando una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria.

Le risultanze del Gruppo di lavoro sono state oggetto di ulteriore riflessione, fino poi a costituire la base del presente disegno di legge, che interviene per offrire una risposta alle grandi sfide poste al sistema universitario e della ricerca, nel contesto di competizione internazionale e che intende garantire un percorso di c.d. pre-ruolo certo e delimitato nel tempo, rendendo la carriera accademica e della ricerca maggiormente attrattiva per i soggetti più capaci e contribuendo ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli standard dei Paesi europei.

La consapevolezza dalla quale muove la presente iniziativa risiede nella presa di coscienza della funzione assolutamente strategica del settore dell'alta formazione e della ricerca, come pure delle



particolari complessità e criticità che attualmente lo stanno investendo, caratterizzate da un importante calo demografico del nostro Paese, nonché dalla rapida e dirompente evoluzione tecnologica. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM si trovano ad avere una grande responsabilità per il futuro dei più giovani e del nostro Paese e necessitano di strumenti che siano adeguati agli ambiziosi obiettivi che il progresso scientifico e tecnologico porta con sé. Molte sono, infatti, le sfide che l'attuazione del PNRR consegna al mondo della formazione superiore e della ricerca lungo l'imprescindibile tracciato della valorizzazione delle competenze maturate nel corso del percorso dottorale, della semplificazione delle figure contrattuali pre-ruolo, del potenziamento delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale universitario, della formazione superiore e della ricerca, del rafforzamento degli interventi a sostegno del diritto allo studio e dell'implementazione di misure atte ad incentivare l'interdisciplinarietà nell'erogazione dell'offerta formativa secondo modalità competitive con gli standard internazionali ed europei.

Il presente disegno di legge parte, dunque, dall'esigenza di rendere maggiormente attrattiva la carriera universitaria e di ricerca nei confronti dei più capaci e meritevoli e di fornire strumenti adatti a consentire agli studenti e al mondo della docenza dell'istruzione terziaria di acquisire le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva.

A fronte dei dati forniti ed alla luce dell'importanza di rendere sempre più competitivo il sistema della ricerca, si è reso necessario predisporre un intervento normativo *ad hoc* che contrasti, inoltre, la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema, sia in termini di eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'immissione in ruolo del personale docente e sia per la previsione di forme di tutela inferiori rispetto a quelle tipiche dei rapporti di lavoro di tipo subordinato.

Nella prospettiva virtuosa che si intende delineare, nel presente disegno di legge vengono sviluppati una serie di interventi coordinati, attraverso i quali si propone di introdurre nel sistema della formazione superiore e della ricerca una pluralità di strumenti idonei a cogliere le differenti esigenze di flessibilità e modernità, nonché la interoperabilità con il circuito internazionale, in un'ottica di condivisione dei saperi e di circolazione delle competenze.

Vengono regolamentare le figure non strutturate a tempo determinato che collaborano alle attività di ricerca e di docenza, in sinergia con il personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in relazione alle modalità di reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera universitaria.

Si individuano una serie di distinte ipotesi contrattuali, cui corrispondono diversi livelli di autonomia scientifica del candidato, con la finalità di contemperare le esigenze di maggiore flessibilità promananti dal mondo accademico e della ricerca, con la necessità di assicurare maggiori



occasioni di ricerca a coloro che terminano il ciclo di studi universitari e che intendono proseguire negli studi e nell'avanzamento delle conoscenze.

Tali tipologie si aggiungono all'attuale istituto del contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che rappresenta, in ogni caso, un ulteriore strumento cui le istituzioni universitarie, istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca potrebbero far ricorso ai fini dello svolgimento delle proprie linee di ricerca.

Come ampiamente sottolineato, nella nozione di ricerca scientifica si ipostatizza un percorso composito di apprendimento, di formazione e di perfezionamento delle conoscenze, non più circoscritto a settori ben distinti e separati, ma aperto a circuiti applicativi interdisciplinari e trasversali (es. università, ricerca pubblica e privata, mondo produttivo, pubblica amministrazione).

D'altra parte, la intrinseca flessibilità del percorso che conduce all'accesso ai ruoli universitari, accademici e della ricerca è stata messa in evidenza dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ne valorizza le peculiarità in ragione della imprevedibilità del tipo, della durata e del contenuto delle attività di ricerca che possono essere scelti e che «può essere giustificata dalla necessità di garantire l'evoluzione della carriera dei diversi ricercatori in funzione dei loro rispettivi meriti» (sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2022 – C-40/20 e C-173/20).

Nel merito, con **l'articolo 1** si interviene sulla legge n. 240 del 2010, introducendo, anzitutto, gli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, che disciplinano, rispettivamente, i “contratti post-doc”, e le attività di assistenza alla ricerca (a loro volte suddivise in due tipologie di borse, *junior* e *senior*). Inoltre, con la medesima novella, si inserisce l'articolo 22-*quater*, finalizzato ad introdurre nel sistema l'ulteriore posizione di *adjunct professor*, analogamente a quanto avviene nel panorama internazionale, al fine di incentivare l'internazionalizzazione del corpo docente e il coinvolgimento di esponenti del mondo delle professioni e della ricerca applicata.

Nel dettaglio, con l'introduzione dell'**articolo 22-*bis*** si disciplina l'istituto del contratto post-doc, di durata variabile da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, che si aggiunge al contratto di ricerca attualmente disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010. Tali contratti possono essere stipulati dalle università, dalle istituzioni AFAM, dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dagli enti pubblici di ricerca. L'accesso a tale tipologia di contratto è consentito ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo,



assunto a tempo indeterminato, delle predette istituzioni, nonché di coloro che abbiano fruito di contratti da ricercatore universitario di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. La selezione è effettuata mediante procedura comparativa per titoli e colloquio orale, che le istituzioni possono, nell'ambito della loro autonomia, decidere di svolgere anche in lingua diversa dall'italiano.

Il contratto post-doc comprende lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di didattica e terza missione e, dunque, si rivolge a soggetti che, completato il percorso dottorale, già posseggono una propria autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca e possono essere coinvolti anche nell'insegnamento e nel trasferimento tecnologico e delle conoscenze. Tuttavia, alla luce delle specificità degli enti pubblici di ricerca, si prevede (comma 3, ultimo periodo) la possibilità che il titolo di dottore di ricerca sia considerato preferenziale e non funga da requisito per l'accesso a specifici bandi emanati da questi enti, che al loro interno hanno anche la distinta carriera dei futuri tecnologi.

Il rapporto instaurato con l'attivazione del contratto post-doc è incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero e con la titolarità di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e di assegni di ricerca (fino al loro esaurimento) anche presso altre università, istituzioni o enti pubblici di ricerca, nonché con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Il contratto post-doc non è cumulabile con le borse di assistenza alla ricerca di cui all'articolo 22-ter, come introdotto dalla novella, con le borse di dottorato ovvero con qualsiasi borsa di studio non finalizzata alla mobilità internazionale.

Il trattamento economico minimo è corrispondente a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ed è stabilito, analogamente a quanto avveniva per i precedenti assegni di ricerca, da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Si tratta di una differenza decisiva rispetto al vigente contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge, che ne permette l'immediata azionabilità, non compromettendone l'eventuale "convivenza", ove la contrattazione collettiva relativa a quest'ultimo dovesse condurre a risultati positivi. Peraltro, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento, e analogamente a quanto previsto dall'attuale articolo 22 in materia di contratti di ricerca, si specifica che la spesa complessiva per i contratti *post-doc* non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo *a)* (cfr. articolo 24, comma 3, lettera a), legge n. 240 del 2010, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022), come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa, in ogni caso, non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da



progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

L'articolo 22-ter disciplina le borse di assistenza alla ricerca, distinguendone due diverse tipologie denominate *junior* e *senior*.

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce la borsa di assistenza alla ricerca *junior*. Si tratta di un istituto, utilizzabile da enti pubblici di ricerca, università, istituzioni AFAM e istituzioni ex articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980, che persegue l'obiettivo di introdurre l'assistente alla ricerca al mondo della ricerca e dell'innovazione, necessario alla trasformazione di ogni settore pubblico e privato. Tale istituto *post lauream* è destinato a soggetti in possesso di laurea magistrale o laurea a ciclo unico da non più di sei anni. Le attività che i destinatari sono chiamati a svolgere sono quelle di assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e, quindi, di collaborazione alla attività di ricerca sotto la supervisione di un *tutor*. Dunque, si tratta di una posizione iniziale, destinata a incentivare i più giovani e meritevoli a proseguire nel percorso di studi, che intercorre tra il conseguimento della laurea e l'inizio del dottorato di ricerca, anche al fine di evitare che i migliori talenti siano drenati dal settore privato.

Il comma 1, lettera b), introduce, invece, una borsa di assistenza alla ricerca di tipo *senior*, ideata per consentire ai giovani che hanno già completato il percorso dottorale (da un massimo di 6 anni) di valutare, rispetto alla ricerca, le proprie attitudini e passioni, e alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle AFAM, di reclutare personale con un ruolo di assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca. Anche in questo caso, si tratta di una figura attivabile presso enti pubblici di ricerca, università, istituzioni AFAM e istituzioni ex articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980. Tale tipologia di borsa di assistenza alla ricerca ha durata da un anno a tre anni e ha come oggetto unicamente attività di ricerca.

Tali tipologie contrattuali, d'altra parte, consentiranno alle istituzioni AFAM, nelle more delle procedure di accreditamento dei percorsi per i dottorati di ricerca AFAM, di poter svolgere proficuamente le proprie attività di ricerca valendosi del significativo contributo di assistenza alla ricerca di giovani e brillanti studiosi nel campo delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Sia la borsa di assistenza alla ricerca *junior* sia quella di tipo *senior* sono incompatibili con le borse di dottorato di ricerca o con la borsa di specializzazione medica, in Italia o all'estero. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento di tali borse coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle predette istituzioni.



Quanto alle procedure di selezione, il disegno di legge opera una importante semplificazione. Per le posizioni di assistenti alla ricerca attivate su fondi ordinari o su commesse esterne dirette, si conservano le procedure di selezione nella forma della valutazione comparativa tra candidati, sulla base del curriculum e di un progetto di ricerca individuale. Invece, per l'attivazione delle sole posizioni derivanti da finanziamenti esterni ottenuti sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali (es. PRIN, FIS, Horizon 2020, Marie Curie etc.), la singola istituzione può disciplinare il conferimento della posizione mediante avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, procedendo poi al conferimento diretto su proposta del *Principal Investigator (PI)* del progetto di ricerca. In questo caso, infatti, il contenuto dell'attività del borsista è in ampia parte predeterminato dagli obiettivi del finanziamento ottenuto, e dunque può essere preferibile per il responsabile dello stesso individuare il candidato che appare maggiormente idoneo allo svolgimento di quelle specifiche funzioni, fermo restando che è sempre possibile, anche in questo caso, optare per l'attivazione della procedura comparativa "tradizionale".

L'importo minimo delle due tipologie di borse di cui all'articolo 22-ter, *junior* e *senior*, è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in maniera differenziata tra le due tipologie, in modo da rispettare la diversa *seniority*, autonomia e capacità di apporto ai risultati complessivi della ricerca. Si specifica che la durata di ciascuna tipologia di borse di (*a*) e *b*)), fruita anche presso istituzioni o enti diversi, varia da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, anche non continuativi. Sono ricompresi nel computo complessivo anche eventuali rinnovi o proroghe. Similmente a quanto previsto per i contratti *post-doc* di cui all'articolo 22-bis, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento, si specifica che la spesa complessiva per le borse di assistenza alla ricerca non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa, in ogni caso, non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 1, relativamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si prevede che, per i primi quattro anno successivi all'entrata in vigore della legge, la spesa complessiva per la stipula dei contratti *post-doc* e per il conferimento delle borse di assistenti alla ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta dalla medesima istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vale a dire per attribuzione degli incarichi di insegnamento per i quali non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, come risultante dai bilanci approvati. A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, il limite di spesa per le medesime finalità è individuato, per ciascuna



istituzione, dalla spesa media annuale del triennio precedente per contratti post-doc e delle borse di assistenti alla ricerca conferiti, anche in considerazione delle risultanze della relazione sullo stato di attuazione della disciplina normativa introdotta, trasmessa al Ministro dall'Osservatorio per il monitoraggio istituito presso il MUR.

Con l'**articolo 22-quater** viene disciplinata la figura del Professore aggiunto. Si tratta di una figura ideata per favorire la mobilità nazionale e internazionale dal mondo del lavoro e delle professioni verso il mondo accademico, nonché per elevare il livello delle competenze applicate. La figura dell'*Adjunct professor* è un elemento ricorrente nel panorama internazionale ed è caratterizzata da grande flessibilità, così da poter intercettare le variegate esigenze degli atenei, combinandole con le richieste individuali dei soggetti che possono essere attirati.

Più nel dettaglio, la figura è diretta a consentire alle università e **alle istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980** di avvalersi della collaborazione di soggetti di elevata qualificazione (docenti stranieri, italiani impiegati stabilmente all'estero nonché soggetti appartenenti al mondo delle professioni), al fine di svolgere specifiche attività didattiche, di ricerca e di terza missione. La selezione avviene mediante conferimento diretto dell'incarico, su proposta formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. I relativi contratti hanno una durata minima di tre mesi e massima di tre anni. Il trattamento economico spettante ai titolari di tali contratti è determinato da ciascuna istituzione sulla base della durata e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010, che disciplina il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento, e rileva ai fini dell'indicatore delle spese per il personale (cfr. articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012). Tali contratti, peraltro, non sono computati ai fini della sostenibilità dei corsi di studio delle istituzioni universitarie di cui al comma 1.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, estendendo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 ad attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, ferma restando le esclusioni già previste dalla norma (es. esclusione delle attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrative ecc.). Si tratta di un ulteriore strumento per valorizzare, questa volta, gli studenti universitari, che mostrano predisposizione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario.

L'**articolo 3** istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal presente disegno di legge. L'Osservatorio è composto da soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR



e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nelle materie interessate dal provvedimento, in numero non superiore a sette. L'Osservatorio svolge una valutazione sull'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza delle norme, trasmette una relazione annuale al Ministro e formula proposte in materia, avvalendosi non solo dei competenti uffici del Ministero ma anche del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai componenti dell'Osservatorio non verranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria. Si specifica, infatti, che dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in coerenza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione e degli organismi della ricerca, in virtù della quale le singole istituzioni e i diversi enti possono attivare le diverse tipologie contrattuali, introdotte dal disegno di legge, nei limiti dei rispettivi bilanci e a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge interviene prioritariamente sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'introduzione di tre articoli (22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater*) che operano un'integrazione degli istituti contrattuali vigenti applicati a ricercatori e docenti, con l'obiettivo di ampliare gli strumenti che consentono di regolamentare il contributo di tali figure alle attività di ricerca e di docenza svolte da università, istituzioni AFAM e istituzioni abilitate a rilasciare titoli di "dottore di ricerca". Le modifiche legislative si inseriscono, quindi, all'interno della cornice abilitante già operativa per il reclutamento nell'ambito della formazione superiore, all'interno del segmento cosiddetto "pre-ruolo".

In particolare, l'articolo 1 dispone la modifica legislativa con l'inserimento, nel corpo normativo della legge n. 240 del 2010, delle seguenti disposizioni.

Il nuovo articolo 22-*bis* disciplina i c.d. contratti post-doc, introducendo un ulteriore strumento di inquadramento contrattuale, applicabile alla figura del ricercatore "pre-ruolo" che, disponendo di capacità di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca, può essere impiegato in attività di docenza e trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

Il nuovo contratto *post-doc* (articolo 22-*bis*) si differenzia dal contratto di ricerca, disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, per la pluralità delle funzioni e delle mansioni che il titolare può svolgere, vale a dire sia le attività di ricerca sia le attività di supporto alla didattica e di terza missione. In tal modo, il contratto *post-doc* risulta un istituto estremamente flessibile, che risponde alle molteplici e diversificate esigenze delle istituzioni che possono ricorrervi in base alle proprie specifiche finalità.

Il comma 1 dell'articolo in esame precisa che i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della proposta normativa, potranno essere finanziati da fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni. Inoltre, come specificato al comma 5, l'importo del contratto verrà stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, avendo come parametro retributivo minimo il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Attualmente, per le istituzioni universitarie tale trattamento iniziale risulta essere pari a 26.988,50 euro (retribuzione annua lorda, che corrisponde a un costo complessivo per l'ente pari a 37.095,39 euro). La determinazione del costo unitario per singolo contratto non si traduce, tuttavia, in un maggior onere per le istituzioni della formazione superiore e per gli enti pubblici di ricerca o,



in ultima analisi, per il bilancio dello Stato. Anzitutto, perché, fatta salva la citata possibilità di attrarre fondi esterni, l'attivazione di tali contratti potrà avvenire unicamente sulla base delle risorse finanziarie già disponibili per le istituzioni a legislazione vigente. In secondo luogo, in quanto viene specificato, in continuità con quanto disposto dall'attuale articolo 22 in materia di contratti di ricerca, che la spesa complessiva per i contratti *post-doc* non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo *a*), come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per i quali l'ammontare delle risorse disponibili determina la sostenibilità dei costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di ricerca.

Nell'ambito della propria autonomia, saranno, pertanto, le università, gli enti e le altre istituzioni beneficiarie della misura a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e del limite di spesa fissato, nonché sulla base e nei limiti delle risorse a disposizione degli strumenti di finanziamento già in essere. Tenuto conto dell'invarianza delle risorse e degli strumenti attualmente attivabili per il reclutamento di analoghe figure, l'intervento normativo intende, quindi, contribuire a diversificare la platea dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca e docenza all'interno delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca, senza gravare sulle risorse statali già stanziare e destinate al finanziamento di tali attività. Inoltre, la previsione espressa della possibilità di finanziare tali contratti anche con fondi esterni accentua il carattere neutrale delle disposizioni proposte sia dal punto di vista della finanza pubblica, sia, potenzialmente, anche per il bilancio della singola istituzione o del singolo ente.

Con l'introduzione dell'articolo 22-*ter*, la regolamentazione dei soggetti coinvolti nel percorso formativo pre-ruolo si arricchisce della figura degli assistenti all'attività di ricerca, che potranno accedere a due distinte tipologie contrattuali denominate "borsa di assistente alla ricerca *junior*" e "borsa di assistente alla ricerca *senior*". L'intervento normativo si inserisce nel solco della citata finalità di garantire flessibilità nella scelta dello strumento contrattuale più idoneo per il coinvolgimento di nuove figure nelle attività di ricerca svolte dalle istituzioni della formazione superiore e dagli enti pubblici di ricerca. Come già previsto dall'articolo 22-*bis*, sarà possibile finanziare l'attività di ricerca con risorse esterne all'istituzione, potendo, in questa ipotesi prevista al comma 6, attivare procedure di conferimento diretto della borsa di ricerca, su proposta del Principal Investigator (PI) del progetto, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse. Il comma 7 specifica, inoltre, che l'importo minimo delle borse sarà determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, con riferimento ai due diversi



profili contrattuali. Identica modalità era prevista per l'individuazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 nel testo precedente alla novella recata in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. In attuazione di quella disposizione era intervenuto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, che aveva individuato tale importo minimo in 19.367,00 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante (al lordo dei quali il costo per l'ente erogante corrisponde a 23.890,08 euro, in considerazione di una aliquota INPS pari al 35,03% in ragione del versamento obbligatorio relativo alla DIS-COLL).

Oltre a ciò, analogamente a quanto disposto per i contratti *post-doc* di cui all'articolo 22-*bis*, si specifica che la spesa complessiva per le borse di assistenti alla ricerca avverrà nel limite delle risorse disponibili per le istituzioni a legislazione vigente, e inoltre non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per i quali l'ammontare delle risorse disponibili determina la sostenibilità dei costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di ricerca.

Quanto invece al trattamento fiscale e previdenziale, i contratti *post-doc* e le borse di assistenza alla ricerca si differenziano tra loro in quanto per le figure di assistenti alla ricerca, ai sensi del comma 8 del proposto articolo 22-*ter*, si propongono le medesime condizioni fiscali e previdenziali previste per gli assegnisti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della novella legislativa del 2022 (rispettivamente, derivanti da quanto disposto agli articoli 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Questo regime agevolato consentirà di restringere notevolmente il “cuneo”, sì da mantenere limitato il costo complessivo a carico dell'amministrazione, ma allo stesso tempo di corrispondere al titolare della borsa un importo più alto e adeguato a sostenere il percorso di avvio all'attività di ricerca. Il regime fiscale agevolato per le borse di assistenza alla ricerca non comporta, in ogni caso, effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Le borse di assistenti alla ricerca costituiscono in ogni caso figure del tutto nuove, differenziansi dai precedenti assegni di ricerca alla luce di una pluralità di fattori: in particolare: sono individuate mansioni differenziate rispetto agli assegni, e specifiche per le due tipologie previste (*junior* e *senior*); inoltre, si introducono limitazioni temporali per la fruizione delle singole posizioni, computate dal momento del conseguimento della laurea (per le borse *junior*) e del dottorato di ricerca (per le borse *senior*), al fine di escludere rischi di precarizzazione del sistema della ricerca e di ribadire la distinzione tra le platee. Pur dinanzi a tali significative differenze, le borse di assistenti alla ricerca



andranno a sostituire gli assegni di ricerca previsti dall'originario articolo 22 della legge n. 240 del 2010, con importi modulati e variabili a seconda delle tipologie e delle corrispettive mansioni svolte sulla base di un successivo decreto ministeriale. Questo perché, sin dal momento immediatamente successivo alla entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, è apparsa evidente la necessità di prevedere una figura contrattuale intermedia tra il nuovo contratto di ricerca, disciplinato dal nuovo articolo 22 – peraltro, ancora non attivo a causa dello stallo in sede di contrattazione collettiva – e le altre forme di collaborazione alla ricerca vigenti, quali le borse di ricerca da conferire in una fase precedente alla frequenza del dottorato di ricerca. Tale necessità è stata a più riprese sottolineata dalle stesse università e confermata dai successivi interventi di proroga della possibilità di conferire gli assegni di ricerca, inizialmente previsto per sei mesi, che hanno consentito, di fatto, un'ultrattività dell'istituto superiore ai due anni.

Le richiamate necessità, unitamente alla identificazione del limite massimo per la spesa per le nuove figure di assistente alla ricerca nella spesa storica prevista per gli assegni di ricerca, giustificano, dunque, la continuità nel trattamento fiscale e previdenziale delle posizioni che andranno a sostituire (in ragione della scadenza del termine attualmente previsto, fissato al 31 dicembre 2024, per la possibilità di bandire assegni di ricerca) rendendo altresì evidente l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il quadro descritto di sostanziale continuità del medesimo trattamento fiscale dell'assegno di ricerca e delle borse di assistenti alla ricerca, pur nella novità delle caratteristiche delle borse di assistenza alla ricerca, conferma l'assenza di qualsiasi potenziale perdita di gettito derivante dall'introduzione di queste ultime. Peraltro, fatte salve le figure di ricercatore, che si collocano in un segmento molto più avanzato della carriera, nel mondo universitario, si evidenzia che non sono rinvenibili, antecedentemente all'intervento proposto, contratti a tempo determinato soggetti a tassazione non agevolata. Di conseguenza, l'introduzione della nuova figura delle borse di assistenti alla ricerca non può determinare alcun effetto sostituzione, in quanto non è possibile l'eventualità che soggetti transitino verso di esse da posizioni con regime fiscale non agevolato. Con riguardo alla disciplina in materia di astensione obbligatoria per maternità, si chiarisce che, anche per questa fattispecie, trova applicazione il regime previsto in precedenza per l'istituto dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 nel testo previgente alla riforma del 2022. Pertanto, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS verrà integrata dall'università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza dell'intero importo delle borse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'INPS e delle amministrazioni che conferiscono le borse.



Relativamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il comma 2 dell'articolo 1 precisa che il limite di spesa per i contratti *post-doc* e per le borse di assistenti alla ricerca, per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della legge, non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta da ciascuna istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per le esigenze didattiche per le quali non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni AFAM provvedano ad attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. A decorrere dal quinto anno successivo, il limite di spesa per le medesime finalità verrà individuato nella spesa media sostenuta per i contratti *post-doc* e per le borse di assistenti alla ricerca, introdotti dalla presente legge, anche in considerazione delle risultanze della relazione trasmessa al Ministro dall'Osservatorio istituito, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, presso il MUR per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina normativa.

Infine, la disciplina dei contratti di professore aggiunto, di cui al nuovo articolo 22-*quater*, completa il quadro regolamentare con uno strumento di contrattualizzazione destinato a esperti di alta qualificazione chiamati a svolgere attività di docenza, ricerca e terza missione, allo scopo di arricchire l'offerta formativa delle università e delle istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980 con competenze applicate provenienti anche dal mondo professionale. Il trattamento economico spettante ai titolari di tali contratti è determinato da ciascuna istituzione sulla base della durata e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010, che disciplina il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento, e rileva ai fini dell'indicatore delle spese per il personale (*cf.* articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012). Tali contratti, peraltro, non sono computati ai fini della sostenibilità dei corsi di studio delle istituzioni universitarie di cui al comma 1. Per le disposizioni introdotte dall'articolo in esame vale, pertanto, quanto precedentemente rilevato in merito alla natura meramente ordinamentale di norme che recano strumenti contrattuali, attivabili su iniziativa delle singole istituzioni e nei limiti dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto della possibilità, prevista al comma 3, di attingere ad ulteriori risorse disponibili per il tramite di finanziamenti esterni. L'intervento operato da questo ulteriore articolo è, dunque, insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in senso espansivo, consentendo il coinvolgimento di studenti ritenuti meritevoli in attività di supporto alla ricerca, come già consentito per le attività di collaborazione degli studenti



ad attività connesse ai servizi e al tutorato, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente. Come specificato al comma 2, l'assegnazione delle previste forme di collaborazione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica. La disposizione, pertanto, integrando una norma di carattere ordinamentale, è, a sua volta, inidonea a produrre effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento normativo, deputato a monitorare l'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza, relazionare al Ministro con cadenza annuale e formulare proposte in materia, avvalendosi dei competenti uffici del Ministero, nonché del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Lo stesso articolo, al comma 3, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'intervento, specifica che all'istituzione e al funzionamento dello stesso si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la partecipazione all'Osservatorio da parte dei soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nella materia interessata dalle norme, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si chiarisce, dunque, che le disposizioni che disciplinano l'Osservatorio non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa che, considerata l'assenza di compensi, emolumenti o rimborsi di spese a qualunque titolo conferiti ai componenti dello stesso e il ricorso alle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, gli eventuali oneri relativi alle spese di funzionamento dell'Osservatorio saranno coperti a valere sulle spese destinate al personale del Segretariato generale di cui alla Missione 23, Programma 4, Capitolo 1789.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che le istituzioni destinatarie delle norme, beneficiando dell'integrazione degli strumenti normativi per il reclutamento di personale docente e ricercatore, manterranno la loro autonomia nella determinazione del numero dei posizioni attivabili nell'ambito della propria programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni



che si propongono risultano, pertanto, neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 si limita a disporre l'entrata in vigore della legge.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



17/09/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - *(Contratti post-doc)* - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati “contratti post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca diversi, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo

di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. L'importo del contratto post-doc è stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e, per gli enti pub-

blici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

6. Il contratto post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di contratti di ricerca e di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Il contratto post-doc non è cumulabile con borse di assistenza alla ricerca, con borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-ter. - (*Borse di assistenti all'attività di ricerca*) - 1. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse di assistenza alle attività di ricerca delle seguenti tipologie:

a) borse di assistente alla ricerca *junior*, finalizzate all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un *tutor*, delle quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;

b) borse di assistente alla ricerca *senior*, finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, delle quali possono essere destinatari studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica.

2. La titolarità delle borse di cui al comma 1 non è compatibile con quella delle borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità delle borse di cui al comma 1 comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. Le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento delle borse di assistenza alla ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo

periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai borsisti.

4. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per le borse di cui al comma 1, lettera b), anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

5. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento delle borse di cui al presente articolo coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

6. Per le borse di assistenza alla ricerca finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito *internet* ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la borsa è conferita direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito *internet* dell'istituzione o dell'ente di cui al comma 1.

7. L'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo,

stabilito con decreto del Ministro, per le due tipologie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La spesa complessiva per il conferimento delle borse di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

8. Alle borse di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di assistenza alle attività di ricerca.

9. Ciascuna borsa di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, conferita al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o

paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Le borse di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-*quater*. – (*Contratti di professore aggiunto*) – 1. Al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate, le università e le istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare contratti da professore aggiunto (*adjunct professor*) in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione.

2. Ai fini della stipula dei contratti da professore aggiunto, le istituzioni di cui al comma 1 pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale avvisi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse in relazione a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati su proposta formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e pubblicazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università. I contratti di cui al comma 1 hanno una durata minima di tre mesi e sono rinnovabili fino ad una durata massima di tre anni e sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

4. La stipulazione dei contratti di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate

di coloro che sono stati titolari di contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 5. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è determinato da ciascuna istituzione di cui al medesimo comma 1 sulla base della posizione e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e rileva ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 ».

2. Per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la spesa complessiva per l'attribuzione di contratti post-doc e delle borse di assistenti alla ricerca per ciascuna delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non può essere superiore alla spesa media sostenuta dalla medesima istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come risultante dai bilanci approvati. A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il limite di spesa per le medesime finalità è individuato, per ciascuna istituzione, dalla spesa media annuale del triennio precedente per i contratti post-doc e le borse di assistenti alla ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche in considerazione delle risultanze della relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 2.

(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: « forme di collaborazione degli stu-

denti ad attività connesse » sono inserite le seguenti: « all'assistenza alla ricerca, nonché ».

Art. 3.

(Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di seguito denominato: « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un numero non superiore a sette soggetti individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra rappresentanti delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché tra esperti di elevata qualificazione e di comprovata esperienza nella materia.

3. L'Osservatorio, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché con il Consorzio interuniversitario CINECA e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), valuta l'attuazione, nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, degli istituti giuridici ivi previsti, trasmette una relazione sullo stato di attuazione al Ministro dell'università e della ricerca con cadenza annuale e formula proposte in materia.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla correspon-

sione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

